



**FIPAV**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 80**  
Riunione del 3 luglio 2019

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

**77.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:  
Massimo VISCEGLIA - UdG**

Con atto di deferimento relativo al procedimento R.G. N. 95/2018-19 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Sig. MASSIMO VISCEGLIA:** *“per aver diretto uno o più incontri della manifestazione non autorizzata dalla Fipav “Snow Volley Italia Grand Finale – Prato Nevoso 2k19” senza chiedere ed ottenere preventivamente l'autorizzazione degli organi preposti della Fipav, così violando i principi informativi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T. comma 2 lettera a) e lettera c), nonché ex art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI”.*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 03 Luglio 2019 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, era presente personalmente l'incolpato il quale, rinunciando alla difesa tecnica, rilasciava spontanee dichiarazioni. Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 giorni;

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpato;
- Preso atto delle memorie difensive inoltrate dall'incolpato e delle spontanee dichiarazioni rilasciate;



## OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto del 03/04/2019 a mezzo del quale il Sig. Luigi Roccatto, in qualità di Responsabile Nazionale Settore Ufficiali di Gara, denunciava alla Procura Federale Fipav il comportamento tenuto dal Sig. Massimo Visceglia, arbitro di categoria nazionale 1 livello in ambito beach volley, per aver lo stesso, in occasione di una manifestazione di Snow Volley non autorizzata, diretto un incontro senza aver a sua volta chiesto ed ottenuto l'autorizzazione della Fipav.

La Procura Federale riteneva documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'odierno incolpato il quale faceva pervenire una memoria nella quale ammetteva, scusandosi, di aver effettivamente diretto un incontro del torneo "Snow Volley Italia Grand Finale – Prato Nevoso 2k19" avendo considerato erroneamente tale partecipazione in qualità di arbitro finalizzata ad un mero allenamento.

La Procura medesima, ritenendo comunque esaurita la fase istruttoria, deferiva l'incolpato innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

\*\*\*\*\*

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dall'incolpato, ritiene che la condotta contestata sia meritevole di sanzione disciplinare nei limiti che qui di seguito si espongono.

L'art. 19, comma 2, lett. c), R.A.T. Fipav, infatti, impone espressamente ai tesserati, tra cui naturalmente la categoria degli ufficiali di gara, di non partecipare a gare di pallavolo o manifestazioni in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla Fipav, dalla CEV o dalla FIVB.

Pur risultando compiutamente provato, pertanto, anche perché pacificamente ammesso dall'incolpato, che lo stesso abbia partecipato in qualità di arbitro ad un incontro del torneo dalla Fipav "Snow Volley Italia Grand Finale – Prato Nevoso 2k19" in assenza della prescritta autorizzazione, con palese violazione della normativa federale sopra richiamata, si deve tener conto, ai fini dell'entità della sanzione, delle ulteriori circostanze emerse dagli atti del procedimento e del contesto in cui si è verificata la condotta contestata.

Inoltre, il comportamento indubbiamente collaborativo tenuto dall'incolpato medesimo con gli organi di giustizia durante le fasi dell'odierno procedimento giustifica, sulla base della costante giurisprudenza di questo Tribunale, l'applicazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste della Procura Federale, così come viene determinata in dispositivo.



## **PQM**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Massimo Visceglia la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno).

Roma, 10 Luglio 2019

F.to ILPRESIDENTE  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 10 luglio 2019